

Regolamento della Camera di Conciliazione e Arbitrato per lo Sport (C.O.N.I.)
approvato dal Consiglio Nazionale del CONI in attuazione dell'art 21 Statuto del CONI con
deliberazione dell'1/8/01 n. 1188, in vigore dal 23/8/01.

Pubblicazione sul sito www.figc.it e www.coni.it

Allegato n. 2
Deliberazione n. 1268
Riunione del 30 APR. 2004

Comitato Olimpico Nazionale Italiano

**CAMERA DI CONCILIAZIONE E
ARBITRATO PER LO SPORT**

REGOLAMENTO

TITOLO I

LA CAMERA DI CONCILIAZIONE E ARBITRATO PER LO SPORT

Art. 1. La Camera

1. La Camera di Conciliazione e Arbitrato per lo Sport ("Camera"), istituita ai sensi dello Statuto del CONI ("Statuto") al fine di assicurare la risoluzione delle controversie in materia di sport, svolge, nel rispetto dei principi di terzietà, autonomia, indipendenza di giudizio e di valutazione, le funzioni consultive, di conciliazione e di arbitrato in conformità al presente Regolamento.
2. La Camera, nominata dal Consiglio Nazionale del CONI su proposta della Giunta Nazionale, è formata da nove componenti, dei quali cinque fissi, tra cui il Presidente, prescelto tra personalità aventi particolari competenze in materia sportiva ed il vice Presidente, e da quattro membri estratti semestralmente a rotazione dall'Elenco di esperti in materia giuridica e sportiva, non superiore a trenta, deliberato ai sensi dello Statuto. I componenti fissi durano in carica quattro anni e possono essere confermati. In caso di temporanea sospensione di un componente fisso, per lo stesso periodo le funzioni possono essere esercitate da un esperto dell'Elenco, nominato dalla Giunta Nazionale. Il Presidente, il vice Presidente, i componenti e gli esperti sono scelti fra i magistrati anche a riposo delle giurisdizioni ordinaria e amministrative, i docenti universitari in materie giuridiche e gli avvocati patrocinanti avanti le supreme corti. L'incarico di componente e di esperto è incompatibile con incarichi professionali per il CONI ovvero con cariche rivestite in seno a organi elettivi o giurisdizionali di Federazioni sportive nazionali. I componenti e gli esperti svolgono le funzioni previste dal presente Regolamento in piena autonomia; al momento della nomina sottoscrivono una dichiarazione con la quale attestano di non essere nelle condizioni di incompatibilità e si impegnano ad esercitare le loro funzioni personalmente, con obiettività ed indipendenza ed in conformità alle disposizioni del presente Regolamento. I componenti a rotazione possono essere estratti più volte, ma non consecutivamente.
3. Il Presidente:
 - a) convoca le riunioni della Camera e del Consiglio di Presidenza di cui al successivo comma 4 e ne regola lo svolgimento;
 - b) provvede alla nomina del conciliatore e degli arbitri, in qualità di mandatario delle parti;
 - c) in caso di urgenza, adotta provvedimenti di competenza della Camera e del Consiglio di Presidenza, che porta a conoscenza degli stessi nella prima riunione successiva.
4. La Camera svolge le proprie funzioni secondo le disposizioni del presente Regolamento, applicando le norme di diritto e le norme e gli usi dell'ordinamento sportivo nazionale e internazionale:
 - a) in composizione monocratica;
 - b) in composizione collegiale;
 - c) attraverso il Consiglio di Presidenza.
5. La Camera può segnalare alla Giunta Nazionale del CONI l'esigenza di modifiche o integrazioni al presente Regolamento ed all'Elenco di cui al comma 2.
6. La Camera, nel rispetto del presente Regolamento, determina la propria organizzazione e le modalità di funzionamento secondo criteri di efficienza ed economicità. La Camera

può adottare un regolamento interno di funzionamento, da sottoporre all'approvazione della Giunta Nazionale del CONI. La Camera adotta le regole di procedura inerenti agli accordi arbitrali previsti dallo Statuto del CONI, riportate in appendice al presente Regolamento, previa approvazione della Giunta Nazionale del CONI.

7. La Camera ha sede in Roma presso il CONI e svolge le proprie attività avvalendosi dell'Ufficio di Segreteria ("Segreteria"), istituito ai sensi dell'art. 24 del presente Regolamento, diretto dal Segretario Generale della Camera ("Segretario").
8. Il Consiglio di Presidenza è composto dal Presidente, dal Vice-Presidente e dai componenti fissi della Camera, nonché dal Segretario, senza diritto di voto. Alle sedute del Consiglio di Presidenza, su convocazione del Presidente possono partecipare, senza diritto di voto, i membri dell'Elenco che hanno incarichi nei procedimenti consultivi, conciliativi o arbitrali ovvero nelle attività della Camera previste dal presente Regolamento. Il Consiglio di Presidenza si riunisce ogni volta che l'attività della Camera lo richieda, e comunque almeno due volte l'anno.
9. Il Consiglio di Presidenza:
 - a) elegge, tra i componenti fissi, il Vice-Presidente della Camera, che sostituisce, con i medesimi poteri, il Presidente in caso di assenza o impedimento;
 - b) emette parere non vincolante sulla nomina del Segretario a norma dell'art. 24 del presente Regolamento;
 - c) nomina, fra i componenti della Camera, un responsabile che assicuri, con il Segretario, anche attraverso la conclusione di convenzioni con le università ed altri enti, la circolazione del proprio patrimonio culturale e scientifico;
 - d) ricusa e revoca gli arbitri,
 - e) adotta ogni provvedimento che ritenga necessario per assicurare la protezione dei diritti delle parti e, in particolare, per garantire la indipendenza dei componenti della Camera e per favorire la risoluzione delle controversie sportive.
10. La disciplina prevista nel presente Regolamento in riferimento alle Federazioni sportive nazionali si applica integralmente anche alle Discipline sportive associate e agli Enti di promozione sportiva ove previsto dai rispettivi statuti.
11. Nell'ambito dei procedimenti di cui ai Titoli III e IV del presente Regolamento, è tenuto presso la Camera, il Registro di gratuito patrocinio ("Registro") istituito dalla Giunta Nazionale del CONI, per facilitare la scelta di un difensore, in presenza di particolari condizioni economiche, su questioni relative allo sport giovanile o di base. L'incarico di difensore di ufficio è incompatibile con la carica di componente o esperto della Camera. Le iscrizioni dei difensori avvengono con deliberazione della Giunta Nazionale del CONI previa accettazione degli interessati o su domanda degli stessi. Le eventuali domande ed accettazioni dovranno essere corredate di una dichiarazione attestante la disponibilità a difendere le parti che lo richiedano a titolo gratuito, sotto la propria responsabilità e con il massimo grado di diligenza e della opportuna documentazione relativa a:
 - a) titoli di studi posseduti;
 - b) esperienza professionale attività svolta in pubblici uffici o nella libera professione;
 - c) esperienze acquisite in materia sportiva e/o conciliativa - arbitrale;
 - d) ogni altro elemento idoneo a dimostrare la particolare esperienza acquisita.
12. La parte che intenda usufruire della prestazione di uno dei componenti del Registro lo richiede per iscritto alla Segreteria della Camera rispettivamente prima del deposito dell'istanza di conciliazione o di arbitrato di cui al presente Regolamento. All'atto della

richiesta e a pena di improcedibilità, deve essere effettuato il versamento dei diritti amministrativi stabiliti per la procedura di conciliazione o di arbitrato. Il difensore per ciascuna controversia è nominato, entro tre giorni dalla ricezione della richiesta della parte, dal Presidente della Camera tra i componenti del Registro. Dopo l'accettazione, il nominativo del difensore viene comunicato alle parti a cura della Segreteria. Ciascun difensore, ricevuta comunicazione dell'incarico dalla Segreteria, deve trasmettere senza indugio alla stessa la propria accettazione. Nella dichiarazione di accettazione ciascun difensore deve assumere l'obbligo di riservatezza indicato all'art. 27 del presente Regolamento.

13. L'attività di difensore è gratuita; è attribuito il gettone di presenza di cui all'art.25 comma 7 del presente Regolamento, per ogni incontro a cui ciascun difensore partecipi. Ai procedimenti di cui ai precedenti commi 11 e 12 si applicano, in quanto compatibili, i Titoli III e IV del presente Regolamento.

TITOLO II FUNZIONE CONSULTIVA

Art. 2. Pareri resi dalla Camera

1. La Camera svolge funzioni consultive emettendo pareri non vincolanti.
2. Su incarico del Presidente, il parere viene predisposto da un collegio formato da tre componenti del Consiglio di Presidenza o dell'Elenco di cui all'art.1, comma 2, del presente Regolamento ovvero da un singolo componente. Prima della sua formale adozione, lo schema di parere viene sottoposto al Consiglio di Presidenza. Qualora almeno tre componenti di quest'ultimo lo richiedano, la questione viene devoluta alla Camera in seduta plenaria. Ciascun componente che partecipi alla formazione del parere deve trasmettere alla Segreteria una dichiarazione attestante sia l'assunzione dell'obbligo di riservatezza indicato all'art.27 del presente Regolamento sia l'esistenza delle condizioni per lo svolgimento dell'incarico con imparzialità e indipendenza e con l'osservanza dei principi deontologici. In particolare, ciascun componente interessato deve dichiarare specificamente per iscritto:
 - a) la mancanza di qualunque interesse personale o economico, diretto o indiretto, relativo all'oggetto della richiesta di parere;
 - b) l'inesistenza di qualunque altra situazione che possa influire sulla indipendenza e imparzialità.
3. Una volta adottato, il parere viene comunicato al soggetto richiedente.
4. Possono richiedere il parere il Consiglio Nazionale, la Giunta Nazionale, il Presidente e il Segretario Generale del CONI, nonché una Federazione sportiva nazionale, una Disciplina sportiva associata ovvero un Ente di promozione sportiva.
5. Il parere può essere richiesto in ordine a questioni giuridiche in materia sportiva, con esclusione di quelle aventi natura tecnico-sportiva.
6. Il versamento dei diritti amministrativi inerenti al rilascio del parere deve essere effettuato contestualmente alla richiesta di quest'ultimo, secondo l'importo previsto nella Tabella di cui all'art. 25 comma 2 del presente Regolamento.
7. Il parere non può essere richiesto su una controversia in atto.

TITOLO III
FUNZIONE CONCILIATIVA

Art. 3. Conciliazione

1. La Camera ha competenza a promuovere, su richiesta di uno o più soggetti interessati, la conciliazione di controversie in materia sportiva, quando:
 - a) si tratti di una controversia che contrappone una Federazione sportiva nazionale, o una Disciplina sportiva associata, o un Ente di promozione sportiva a uno o più soggetti affiliati, tesserati o licenziati o, comunque, destinatari di decisioni di cui alla successiva lett. b);
 - b) siano stati previamente esauriti i ricorsi interni alla Federazione sportiva nazionale, Disciplina sportiva associata o Ente di promozione sportiva o comunque quando si tratti di decisioni non soggette ad impugnazione nell'ambito della giustizia federale.
2. La conciliazione può essere richiesta da una o entrambe le parti interessate.
3. Alla Camera, inoltre, previo espresso accordo tra le parti, può essere devoluta ai fini della conciliazione qualsiasi controversia in materia sportiva, anche tra soggetti non affiliati, tesserati o licenziati.
4. La conciliazione non può essere richiesta:
 - a) da soggetti nei cui confronti sia stata irrogata una sanzione disciplinare inferiore a 120 giorni ovvero una sanzione per violazione delle norme antidoping;
 - b) avverso le decisioni delle Federazioni sportive nazionali o delle Discipline sportive associate o degli Enti di promozione sportiva, in tema di revoca o diniego dell'affiliazione di società sportive, sulle quali a norma dell'art.7, comma 5 lettera n) dello Statuto ogni competenza è riservata alla Giunta Nazionale del CONI.
5. Salva diversa previsione negli accordi arbitrali, è obbligatorio il tentativo di conciliazione prima dell'instaurazione di un procedimento arbitrale.

Art. 4. Procedimento di conciliazione

1. La controversia è sottoposta alla Camera dal soggetto affiliato, tesserato o licenziato ovvero dalla Federazione sportiva nazionale, Disciplina sportiva associata o Ente di promozione sportiva ovvero da soggetti non affiliati, tesserati o licenziati ai sensi dell'art.3, comma 3, con istanza da presentare entro quattordici giorni dalla data di conoscenza dell'atto contestato ovvero entro tre giorni dalla data di accettazione del difensore del Registro ai sensi dell'art.1 del presente Regolamento.
2. Lo scopo della procedura di conciliazione è quello di favorire la composizione amichevole di controversie in tempi brevi e con costi contenuti attraverso l'intervento di conciliatori. Essi sono incaricati di assistere le parti nella ricerca di un accordo che consenta loro di risolvere la controversia.
3. Il conciliatore per ciascuna controversia è nominato dal Presidente della Camera tra i componenti del Consiglio di Presidenza o dell'Elenco di cui all'art.1, comma 2, del presente Regolamento e, dopo l'accettazione, il suo nominativo viene comunicato alle parti a cura della Segreteria. Ciascun conciliatore, ricevuta comunicazione dell'incarico dalla Segreteria, deve trasmettere senza indugio alla stessa la propria accettazione. Nella dichiarazione di accettazione ciascun conciliatore deve assumere l'obbligo di riservatezza indicato all'art. 27 del presente Regolamento. Unitamente



all'accettazione, e quale condizione di efficacia della stessa, ciascun conciliatore deve produrre una dichiarazione attestante l'esistenza delle condizioni per lo svolgimento dell'incarico con imparzialità e indipendenza rispetto alle parti e con l'osservanza dei principi deontologici. In particolare, il conciliatore deve dichiarare specificamente per iscritto:

- a) l'assenza di qualunque relazione con le parti e i loro difensori che possa incidere sulla sua indipendenza o imparzialità;
- b) la mancanza di qualunque interesse personale o economico, diretto o indiretto, relativo all'oggetto della controversia;
- c) l'inesistenza di qualunque altra situazione che possa influire sulla indipendenza e imparzialità.

Tale dichiarazione viene comunicata alle parti, a cura della Segreteria della Camera. L'attività di conciliatore è gratuita; è attribuito il gettone di presenza di cui all'art.25 del presente Regolamento, per ogni incontro a cui ciascun conciliatore partecipi.

4. Le parti devono presentarsi all'incontro di conciliazione e partecipare in buona fede al tentativo di conciliazione; possono dichiarare di voler abbandonare la procedura ove si convincano che questa non abbia prospettive di successo.
5. La parte che desidera ricorrere alla procedura di conciliazione, invia copia della propria istanza di conciliazione alla controparte, alla Federazione sportiva nazionale, ovvero alla Disciplina sportiva associata o all'Ente di promozione sportiva di appartenenza e, successivamente, sottopone alla Camera la propria istanza, depositandone presso la Segreteria un originale più tre copie.
6. L'istanza contiene le informazioni necessarie per la comprensione del caso ed in particolare:
 - a) denominazione e domicilio, nome del legale rappresentante per le persone giuridiche, indirizzo postale ed eventualmente elettronico, numeri telefonici e di telefax da utilizzare nel corso del procedimento, nonché eventuale nomina di procuratori;
 - b) breve descrizione dei fatti e delle pretese, con eventuale presentazione della documentazione ritenuta utile;
 - c) indicazione delle norme statutarie o delle clausole contrattuali che consentono il ricorso alla conciliazione;
 - d) documentazione comprovante l'avvenuta comunicazione alla controparte e alla Federazione sportiva nazionale di appartenenza.
7. Contestualmente al deposito dell'istanza, e a pena di improcedibilità, deve essere effettuato il versamento dei diritti amministrativi stabiliti per la procedura di conciliazione.
8. Entro sette giorni dalla ricezione dell'istanza di conciliazione:
 - a) la controparte ha facoltà di depositare una memoria documentata a sostegno delle sue ragioni, inviandone copia alla parte istante; entro tale termine deve altresì versare i diritti amministrativi da essa dovuti;
 - b) la Federazione sportiva nazionale ovvero la Disciplina sportiva associata o l'Ente di promozione sportiva devono dare adeguata e tempestiva pubblicità, mediante l'emissione di un Comunicato Ufficiale, dell'avvenuta presentazione di un'istanza ai sensi del presente articolo, con l'indicazione della parte istante, dell'oggetto e delle pretese proposte.
9. Un terzo può partecipare al procedimento di conciliazione tra altri iniziato ai sensi del presente Regolamento qualora abbia nella controversia tra altri insorto un interesse individuale e diretto. A tal fine il terzo che intende partecipare al procedimento di conciliazione tra altri avviato deve, a pena di decadenza, entro tre giorni dalla notizia, pubblicata ai sensi del comma 8 che precede, della presentazione dell'istanza di

conciliazione, proporre alla Camera motivata istanza di autorizzazione alla partecipazione alla stessa procedura di conciliazione, specificando le ragioni di tale istanza, il fondamento della propria legittimazione e l'interesse che la giustifica e formulando le conclusioni che intende proporre nella conciliazione. Quale condizione di ricevibilità della domanda di autorizzazione alla partecipazione, il soggetto che intende partecipare alla procedura di conciliazione deve versare alla Segreteria i diritti amministrativi stabiliti nella Tabella allegata al presente Regolamento. Copia della prova dell'intervenuto pagamento deve essere allegata all'istanza di cui al presente comma. Sulla istanza di partecipazione decide la Camera, sentite, ove occorra, anche le altre parti.

Art. 5. L'incontro di conciliazione

1. Le parti sono invitate ad uno o più incontri di conciliazione presso la sede della Camera o, se il conciliatore ne ravvisi l'opportunità, in luogo diverso.
2. Il primo incontro di conciliazione deve essere convocato dal conciliatore di regola entro sette giorni dalla data di accettazione della nomina.
3. Gli incontri sono condotti senza alcuna formalità procedurale, sentendo le parti separatamente e/o congiuntamente, in modo da favorire la ricerca di una soluzione amichevole della controversia.
4. Le parti debbono comparire personalmente o a mezzo di procuratori, e possono essere assistite da esperti, legali e/o tecnici.
5. Il conciliatore può invitare a partecipare al procedimento di conciliazione altre parti, se ritiene che abbiano un interesse rilevante e diretto nella questione.
6. L'accordo, ove raggiunto tra le parti, viene formalizzato per iscritto e firmato dalle parti stesse e dal conciliatore, salvo quanto previsto dal successivo comma 9. Le parti sono obbligate a dare esecuzione all'accordo nei termini stabiliti dallo stesso. L'accordo è imputabile esclusivamente alle parti; in nessun caso l'accordo può essere considerato atto della Camera o del CONI.
7. In caso di mancato accordo tra le parti, entro sessanta giorni dal deposito dell'istanza di conciliazione, la procedura è dichiarata estinta. Il Conciliatore può disporre con proprio provvedimento motivato la restituzione dei diritti amministrativi versati dalla controparte ai sensi dell'art.4, comma 8.
8. L'insuccesso della procedura di conciliazione non pregiudica in alcun modo i diritti delle parti; le dichiarazioni delle parti e quanto verificatosi nel corso di tale procedura non potranno essere utilizzati in eventuali procedure arbitrali né potranno essere utilizzati per altri fini.
9. Il conciliatore può non sottoscrivere il verbale di conciliazione, dandone motivata comunicazione scritta alle parti, ovvero apporvi le sue osservazioni, qualora ritenga che l'accordo non sia conforme a norme di diritto o a norme e usi dell'ordinamento sportivo nazionale o internazionale o ai principi di etica sportiva e di equità. Nei casi previsti dal presente comma non si applicano le disposizioni di cui al successivo art.28, comma 1.

Art. 6. Comunicazioni e termini nel procedimento di conciliazione

1. Tutte le comunicazioni delle parti, della Segreteria o del conciliatore possono avvenire in forma libera, purché vi sia la prova dell'avvenuta ricezione.
2. Ai fini del rispetto dei termini, vale la data di trasmissione o di comunicazione.

3. In casi particolari o su accordo fra le parti, i termini stabiliti nel presente Regolamento possono essere derogati con provvedimento del conciliatore ovvero, prima della sua nomina, con provvedimento del Presidente della Camera.
4. Le funzioni di segreteria della conciliazione sono svolte di regola dalla Segreteria della Camera; il conciliatore può nominare persona di sua fiducia segretario della conciliazione senza oneri aggiuntivi per le parti o per il CONI.

TITOLO IV

LA FUNZIONE ARBITRALE

Art. 7. Instaurazione dell'arbitrato

1. La procedura di arbitrato disciplinata nel presente Regolamento si applica, alternativamente:
 - a) quando sia previsto nello statuto di una Federazione sportiva nazionale, di una Disciplina sportiva associata o di un Ente di promozione sportiva;
 - b) quando vi sia comunque, tra le parti di una controversia riguardante la materia sportiva, un accordo arbitrale ai sensi dello Statuto.
2. La procedura di arbitrato di cui alla lettera a) del precedente comma 1 è ammissibile a condizione che siano previamente esauriti i ricorsi interni alla Federazione sportiva nazionale, Disciplina sportiva associata o Ente di promozione sportiva o comunque si tratti di decisioni non soggette ad impugnazione nell'ambito della giustizia federale.
3. L'arbitrato, inoltre, non può essere instaurato per le controversie di cui al precedente art.3, comma 4 del presente Regolamento.
4. Sono escluse dalla competenza della Camera le controversie per le quali siano stati istituiti procedimenti arbitrali nell'ambito delle Federazioni sportive nazionali, nelle Discipline sportive associate o negli Enti di promozione sportiva
5. Qualora una parte, prima della costituzione dell'organo arbitrale, sollevi una eccezione in merito alla esistenza o alla validità dell'accordo arbitrale, il Presidente della Camera o un suo delegato decide al riguardo, dichiarando la procedibilità o meno dell'arbitrato. In caso di procedibilità, spetta comunque all'organo arbitrale decidere sulla propria competenza.
6. Salva diversa previsione negli accordi arbitrali, la procedura arbitrale può avere corso solo dopo l'esperimento infruttuoso del tentativo di conciliazione di cui al presente Regolamento. L'istanza di arbitrato deve essere presentata entro ventuno giorni dalla data di chiusura della procedura di conciliazione.
7. Salva diversa previsione negli accordi arbitrali, la procedura arbitrale disciplinata dal presente Regolamento ha natura irrituale e gli arbitri decidono applicando le norme di diritto nonché le norme e gli usi dell'ordinamento sportivo nazionale ed internazionale. E' comunque possibile il ricorso solo all'arbitrato irrituale, nelle controversie inerenti:
 - a) all'osservanza e l'applicazione delle norme regolamentari organizzative e statutarie dell'ordinamento sportivo nazionale e delle sue articolazioni al fine di garantire il corretto svolgimento delle attività sportive;
 - b) ai comportamenti rilevanti sul piano disciplinare e all'irrogazione ed applicazione delle relative sanzioni disciplinari sportive.



Art. 8. Istanza della parte attrice

1. La parte che intende instaurare il procedimento arbitrale deve far pervenire alla Camera e alla controparte una istanza di arbitrato sottoscritta dalla parte stessa o dal difensore munito di procura, contenente:
 - a) denominazione e domicilio, nome del legale rappresentante per le persone giuridiche, indirizzo postale ed eventualmente elettronico, numeri telefonici e di telefax da utilizzare nel corso del procedimento, nonché l'eventuale nomina di uno o più difensori;
 - b) denominazione ed indirizzo della parte convenuta;
 - c) indicazione della previsione statutaria che consente il ricorso all'arbitrato, ovvero la copia dell'atto che contiene la clausola o il compromesso arbitrale;
 - d) estremi del tentativo di conciliazione rimasto senza esito;
 - e) esposizione dei fatti e delle pretese;
 - f) eventuale indicazione dei mezzi di prova a sostegno della istanza ed ogni documento ritenuto utile;
 - g) nomina dell'arbitro o indicazioni necessarie per la sua scelta;
2. La parte attrice deve, a pena di improcedibilità dell'istanza, versare alla Segreteria i diritti amministrativi stabiliti nella Tabella di cui all'art. 25 comma 2 del presente Regolamento e depositare una dichiarazione sottoscritta con la quale dà atto che la decisione arbitrale richiesta viene fin d'ora riconosciuta come espressa manifestazione della propria volontà e di conseguenza si impegna a rispettarla.
3. L'istanza di arbitrato deve essere depositata in originale più tre copie presso la Segreteria della Camera; unitamente alla istanza, la parte attrice deve allegare documentazione comprovante l'avvenuta ricezione della comunicazione o trasmissione dell'istanza alla controparte e l'avvenuto versamento dei diritti amministrativi.
4. La Segreteria, verificata la regolarità dell'istanza, provvede ad informare la parte convenuta del deposito dell'istanza; se la documentazione appare incompleta o non regolarmente comunicata, la Segreteria invita la parte attrice a provvedere.
5. La Federazione sportiva nazionale dovrà dare adeguata e tempestiva pubblicità, mediante l'emissione di un Comunicato Ufficiale, dell'avvenuta presentazione di un'istanza ai sensi del presente articolo, con l'indicazione della parte attrice, dell'oggetto e delle domande proposte, nonché della possibilità di intervento ai sensi ed alle condizioni dell'art. 9 del presente Regolamento.

Art. 9. Risposta della parte convenuta ed altre parti

1. La parte convenuta, entro sette giorni dal ricevimento dell'istanza ovvero nel termine più breve fissato dal Presidente della Camera in caso di urgenza, può far pervenire alla Camera e alla controparte la propria risposta, sottoscritta dalla parte stessa o dal difensore munito di procura, e contenente:
 - a) denominazione e domicilio, nome del legale rappresentante per le persone giuridiche, indirizzo postale ed eventualmente elettronico, numeri



- telefonici e di telefax da utilizzare nel corso del procedimento, nonché l'eventuale nomina di uno o più difensori;
- b) elementi atti alla difesa ed eventuale domanda riconvenzionale;
 - c) eventuale indicazione dei mezzi di prova richiesti a sostegno della difesa e della domanda riconvenzionale ed ogni documento che la parte ritenga utile presentare;
 - d) nomina dell'arbitro o indicazioni necessarie per la sua scelta.
2. Entro il termine indicato per la risposta, la parte convenuta deve versare alla Segreteria i diritti amministrativi stabiliti nella Tabella di cui all'art. 25, comma 2, del presente Regolamento.
 3. La risposta deve essere depositata in originale più tre copie, complete della documentazione allegata, presso la Segreteria della Camera; unitamente alla risposta, deve essere allegata documentazione probatoria dell'avvenuta comunicazione della risposta alla controparte e dell'avvenuto versamento dei diritti amministrativi indicati nella Tabella di cui all'art. 25, comma 2, del presente Regolamento, nonché una dichiarazione sottoscritta con la quale la parte dà atto che la decisione arbitrale richiesta viene fin d'ora riconosciuta come espressa manifestazione della propria volontà e di conseguenza si impegna a rispettarla.
 4. La Segreteria, verificata la regolarità della risposta, provvede ad informare la parte attrice dell'avvenuto deposito; se la documentazione appare incompleta o non regolarmente comunicata, la Segreteria invita la parte convenuta a provvedere.
 5. La parte attrice, entro sette giorni dalla ricezione della risposta che contenga domanda riconvenzionale ovvero nel termine più breve fissato dal Presidente della Camera in caso di urgenza, può inviare la propria replica alla sola domanda riconvenzionale, comunicandola alla controparte e alla Segreteria secondo le modalità di cui al precedente comma. 3.
 6. Un terzo può intervenire nell'arbitrato tra altri iniziato ai sensi del presente Regolamento qualora abbia nella controversia tra altri insorto un interesse individuale e diretto. A tal fine il terzo che intende intervenire deve, a pena di decadenza, entro tre giorni dalla notizia, pubblicata ai sensi dell'art. 8 comma 5 che precede, della presentazione dell'istanza di arbitrato, proporre all'organo arbitrale motivata istanza di autorizzazione all'intervento, specificando le ragioni di tale istanza e l'interesse che la giustifica e formulando le conclusioni che intende proporre nell'arbitrato. Quale condizione di ricevibilità della domanda di autorizzazione all'intervento, il soggetto che intende intervenire deve versare alla Segreteria i diritti amministrativi stabiliti nella Tabella allegata al presente Regolamento, nonché depositare una dichiarazione sottoscritta con la quale dà atto che la decisione arbitrale richiesta viene fin d'ora riconosciuta come espressa manifestazione della propria volontà e di conseguenza si impegna a rispettarla. Copia della prova dell'intervenuto pagamento deve essere allegata all'istanza di cui al presente comma. Sulla autorizzazione all'intervento decide senza ritardo l'organo arbitrale, sentite, se ritiene, le altre parti dell'arbitrato.
 7. Nessuno può partecipare all'arbitrato tra altri avviato se non previo consenso espresso dalle parti e dagli arbitri, ovvero se non vincolato dalla stessa clausola compromissoria o compromesso su cui si basa l'arbitrato tra altri avviato. È comunque sempre ammesso l'intervento della Federazione.
 8. L'organo arbitrale, allorché autorizza l'intervento del terzo, ne dà comunicazione alle parti, dispone la trasmissione al terzo degli atti del procedimento e fissa termine e modalità per il deposito di comparsa da parte del terzo.



Art. 10. Comunicazioni e termini nell'arbitrato

1. L'istanza, la risposta e le comunicazioni delle parti, della Segreteria o dell'organo arbitrale possono avvenire in forma libera purché vi sia la prova dell'avvenuta ricezione.
2. Ai fini del rispetto dei termini del presente Regolamento, vale la data di trasmissione o di comunicazione.
3. Fatto salvo quanto previsto dall'art.21, comma 5, in casi particolari o su accordo fra le parti, i termini stabiliti nel presente Regolamento, possono, prima della rispettiva scadenza, essere derogati con provvedimento dell'organo arbitrale ovvero, prima della sua nomina, con provvedimento del Presidente della Camera.

Art. 11. Nomina degli arbitri

1. Le controversie sottoposte ad arbitrato in base al presente Regolamento sono decise da un collegio di tre arbitri o da un arbitro unico. In assenza di espresso accordo tra le parti sulla nomina di un arbitro unico, le controversie sono decise da un collegio arbitrale.
2. Nell'ipotesi di arbitrato con più di due parti, in assenza di previsioni specifiche nella clausola arbitrale circa il numero o le modalità di nomina degli arbitri ovvero in assenza di accordo sulla nomina di uno stesso arbitro tra le parti aventi posizioni coincidenti, il Presidente della Camera nomina direttamente un Collegio di tre arbitri, uno dei quali con funzioni di presidente del collegio.
3. Non può essere nominato arbitro chi ha assunto la veste di conciliatore nella stessa controversia.
4. Gli arbitri sono nominati tra i componenti del Consiglio di Presidenza e dell'Elenco di cui all'art.1, comma 2 del presente Regolamento.
5. L'organo arbitrale è un mandatario senza rappresentanza delle parti e la sua decisione vale tra le parti come espressione della loro volontà.

Art. 12. Arbitro unico

1. La controversia, su accordo delle parti, potrà essere decisa da un arbitro unico quando, alternativamente:
 - a) le parti l'abbiano congiuntamente nominato;
 - b) le parti ne abbiano richiesto la nomina alla Camera.
2. L'arbitro unico dovrà essere comunque nominato tra i componenti del Consiglio di Presidenza o tra gli esperti inseriti nell'Elenco di cui all'art. 1, comma 2, del presente Regolamento.

Art. 13. Collegio arbitrale

1. Ciascuna parte, rispettivamente nella istanza di arbitrato e nella risposta, nomina un arbitro tra i componenti del Consiglio di Presidenza e dell'Elenco di cui all'art. 1, comma 2 del presente Regolamento; se la parte non vi provvede, l'arbitro è nominato dal Presidente della Camera.
2. Il terzo arbitro, con funzioni di presidente del collegio, è nominato dal Presidente della Camera.
3. Le parti possono concordemente richiedere che il Presidente della Camera svolga le funzioni di presidente del collegio arbitrale.
4. Il Presidente della Camera nell'esercizio di nomina degli arbitri agisce quale mandatario senza rappresentanza delle parti.

Art. 14. Accettazione e dichiarazione di indipendenza degli arbitri

1. Ciascun arbitro, ricevuta comunicazione dell'incarico dalla Segreteria, deve trasmettere senza indugio alla stessa la propria accettazione. Nella dichiarazione di accettazione ciascun arbitro deve assumere l'obbligo di riservatezza indicato all'art. 27 del presente Regolamento.
2. Unitamente all'accettazione, e quale condizione di efficacia della stessa, ciascun arbitro deve produrre una dichiarazione attestante l'esistenza delle condizioni per lo svolgimento dell'incarico con imparzialità e indipendenza rispetto alle parti e con l'osservanza dei principi deontologici. In particolare, l'arbitro deve dichiarare specificamente per iscritto:
 - a) l'assenza di qualunque relazione con le parti e i loro difensori che possa incidere sulla sua indipendenza o imparzialità;
 - b) la mancanza di qualunque interesse personale o economico, diretto o indiretto, relativo all'oggetto della controversia;
 - c) l'inesistenza di qualunque altra situazione che possa influire sulla indipendenza e imparzialità.Tale dichiarazione viene comunicata alle parti, a cura della Segreteria della Camera.
3. In ogni caso, nel corso del procedimento e fino al deposito del lodo, ciascun arbitro è tenuto a comunicare alla Camera ogni sopravvenuta circostanza che possa costituire motivo di incompatibilità alla prosecuzione dell'incarico.
4. Alla designazione di un nuovo arbitro, in caso di mancata o inefficace accettazione, provvede entro dieci giorni chi aveva provveduto a nominarlo o in difetto il Presidente della Camera; nel caso del Presidente del Collegio, provvede, entro il medesimo termine, il Presidente della Camera.

Art. 15. Ricusazione e sostituzione degli arbitri

1. La parte può ricusare un arbitro nei casi previsti dall'art. 51 del Codice di procedura civile, per infrazioni deontologiche, o per l'assenza delle condizioni di cui all'art. 14, comma 2.
2. La richiesta di ricusazione deve essere motivata ed è proposta mediante ricorso alla Camera entro 10 giorni dalla comunicazione della dichiarazione di cui all'art. 14, comma 2, o dalla sopravvenuta conoscenza della causa di ricusazione.
3. Sulla richiesta di ricusazione, sentito l'arbitro, decide in via definitiva la Camera con provvedimento motivato.
4. La Camera può rimuovere l'arbitro anche d'ufficio quando ricorrano gli estremi per la ricusazione.
5. Ciascun arbitro, nel corso del procedimento, può rinunciare al suo incarico per gravi motivi o per incompatibilità sopravvenuta ai sensi dell'art. 14 del presente Regolamento, dandone comunicazione scritta alla Camera.
6. Nelle ipotesi di comportamento ostruzionistico dell'arbitro e, quindi, in caso di inerzia, ingiustificato ritardo, ingiustificata assenza o negligenza nell'espletamento delle proprie funzioni, la Camera, dopo un primo richiamo scritto, provvede a rimuoverlo ed invita chi lo aveva precedentemente nominato a nominare un sostituto, secondo quanto previsto dagli articoli 11 e seguenti del presente Regolamento. ed è abilitata a sostituirlo secondo quanto previsto dagli articoli 11 e seguenti del presente Regolamento.



7. Nelle ipotesi di decesso o di sopravvenuta incapacità l'arbitro è sostituito senza ritardo secondo le modalità di nomina di cui agli articoli 11 e seguenti del presente Regolamento.
8. In ogni ipotesi di sostituzione prevista dal presente articolo, la Camera decide sulla nomina del nuovo arbitro e determina l'eventuale compenso spettante all'arbitro sostituito, tenendo conto dell'attività effettivamente svolta e dei motivi della sostituzione.
9. In tutte le ipotesi di sostituzione di un arbitro spetta al nuovo arbitro unico o al collegio arbitrale, su richiesta del nuovo arbitro, decidere la rinnovazione totale o parziale degli atti del procedimento svolti fino a quel momento. Nel caso in cui sia disposta la rinnovazione totale, il nuovo termine per il deposito del lodo decorre dall'emissione dell'ordinanza che la dispone.

Art. 16. Sede e segreteria dell'arbitrato

1. La sede dell'arbitrato è fissata presso la sede della Camera; il collegio arbitrale può stabilire di svolgere in località diversa udienze o singoli atti del procedimento.
2. Le funzioni di segreteria dell'arbitrato sono svolte di regola dalla Segreteria della Camera; l'organo arbitrale può nominare persona di sua fiducia segretario dell'arbitrato senza oneri aggiuntivi per le parti o per il CONI.

Art. 17. Regole di procedura

1. Le regole applicabili alla procedura arbitrale sono quelle contenute nel presente Regolamento; nel silenzio del Regolamento, sono quelle determinate dagli arbitri, rispettando in ogni caso il principio del contraddittorio.
2. L'arbitro unico o il presidente del collegio, sentiti gli altri arbitri, fissa la data dell'udienza e convoca le parti dando alle stesse un termine a comparire non inferiore a sette giorni ovvero un termine abbreviato in caso di urgenza. All'atto della convocazione o successivamente, l'organo arbitrale può chiedere alle parti il deposito di un fondo spese, che le parti devono corrispondere nel termine e nei modi da esso fissati.
3. L'organo arbitrale ammette su richiesta delle parti i mezzi istruttori. Le prove testimoniali possono essere rese sia oralmente che per iscritto. In caso di ammissione di prove testimoniali orali, è onere delle parti interessate assicurare la presenza dei testi nel giorno e nel luogo fissato per la loro audizione. L'assenza del teste comporta la decadenza della parte onerata che non provi di averlo tempestivamente informato. L'assenza del teste, regolarmente informato, comporta l'impossibilità di sentirlo successivamente salvo che, su richiesta della parte interessata, l'organo arbitrale acconsenta. La richiesta deve essere proposta entro il giorno fissato per l'audizione.
4. L'organo arbitrale ha facoltà di nominare uno o più consulenti tecnici d'ufficio e di chiedere eventuali chiarimenti ed informazioni alle autorità sportive. Al consulente tecnico d'ufficio si applicano, in quanto compatibili, le norme previste nell'art. 14 e nell'art. 15 del presente Regolamento in tema di accettazione, rikusazione e sostituzione dell'arbitro. L'organo arbitrale può chiedere al consulente tecnico d'ufficio, nella definizione dei suoi onorari, l'applicazione ai minimi delle tariffe eventualmente stabilite dall'ordine professionale di appartenenza.
5. Chiusa l'istruttoria l'organo arbitrale invita le parti alla discussione orale fissando, ove occorra, un'udienza ulteriore.
6. In caso di collegio arbitrale, quest'ultimo può delegare uno degli arbitri all'assunzione dei mezzi istruttori.

7. In ogni momento del procedimento, l'organo arbitrale può promuovere la composizione amichevole della controversia.

Art. 18. Udienze e verbali

1. Le date di udienza, ove non concordate, sono fissate dall'organo arbitrale e comunicate alle parti.
2. Le parti possono comparire alle udienze in proprio o attraverso procuratori ed essere assistite dai difensori muniti di procura.
3. Se la parte non si presenta senza dare valida giustificazione l'organo arbitrale procede dopo aver constatato che la convocazione è stata regolarmente comunicata. In caso contrario provvede alla riconvocazione.
4. Di ogni udienza viene redatto verbale sommario sottoscritto dall'organo arbitrale; la Segreteria fornisce copia dei verbali alle parti che ne facciano richiesta e dà comunicazione di ogni atto del procedimento.

Art. 19. Transazione in corso di procedimento

1. Qualora le parti giungano ad una separata transazione prima che si costituisca l'organo arbitrale, ne danno comunicazione alla Segreteria per l'archiviazione del procedimento.
2. Se la transazione tra le parti interviene dopo la nomina dell'organo arbitrale, quest'ultimo redige un verbale, sottoscritto dalle parti, con il quale viene esonerato dall'obbligo di pronunciare il lodo irrituale. Nel verbale, l'organo arbitrale indica gli onorari e le spese di procedimento determinati ai sensi dell'art. 23.
3. Se la transazione è solo parziale, il procedimento arbitrale prosegue per la definizione dei punti della controversia ai quali la transazione non si riferisce.
4. Le parti possono concordemente richiedere all'organo arbitrale, che può anche non accogliere tale richiesta, di recepire in un lodo irrituale i termini della transazione tra loro intervenuta.

Art. 20. Deliberazione e sottoscrizione del lodo

1. Il lodo è deliberato dall'organo arbitrale riunito in conferenza personale a maggioranza di voti; è redatto per iscritto, con motivazione che indichi le richieste delle parti, lo svolgimento del procedimento e le ragioni sulle quali si fonda la decisione, in tanti originali quante sono le parti più uno da depositare presso la Segreteria della Camera.
2. I componenti del collegio arbitrale prima del deposito possono sottoscrivere il lodo in luoghi e tempi diversi. Ogni arbitro deve indicare il luogo e la data in cui la firma è stata apposta. Le sottoscrizioni dei componenti del collegio arbitrale possono risultare da esemplari diversi del lodo, purché dichiarati tra loro conformi dalla Segreteria.
3. Il lodo ha efficacia vincolante tra le parti dalla data dell'ultima sottoscrizione.
4. Su autorizzazione congiunta delle parti o per motivi di particolare urgenza, l'organo arbitrale può rendere anticipatamente noto il solo dispositivo, comunicando successivamente il testo integrale del lodo contenente l'esposizione dei motivi della decisione. Sia il dispositivo sia il lodo completo di motivazione devono essere in ogni caso sottoscritti dall'arbitro unico o da almeno la maggioranza del collegio arbitrale. In caso di lodo sottoscritto solo dalla maggioranza del collegio arbitrale, deve essere espressamente dichiarato che la deliberazione è avvenuta in conferenza personale di tutti gli arbitri e che i componenti in minoranza non hanno voluto o potuto sottoscriverlo.



5. Il lodo è imputabile esclusivamente all'organo arbitrale. In nessun caso il lodo può essere considerato atto della Camera o del CONI.

Art. 21. Termine e modalità di deposito del lodo

1. Gli arbitri debbono pronunciare il lodo completo dei motivi nel termine di centoventi giorni dall'accettazione della nomina. In caso di collegio arbitrale se l'accettazione non è avvenuta contemporaneamente da parte di tutti gli arbitri, il termine decorre dall'ultima accettazione.
2. L'organo arbitrale dà comunicazione a ciascuna parte mediante consegna o spedizione di un originale entro dieci giorni dalla data dell'ultima sottoscrizione. Nello stesso termine un originale è depositato a cura dell'organo arbitrale presso la Segreteria della Camera.
3. Il lodo viene pubblicato a cura del CONI.
4. Il termine di cui al precedente comma 1 è sospeso quando è proposta istanza di ricusazione, fino alla pronuncia su di essa e quando occorra procedere, per qualunque motivo, alla sostituzione di un arbitro.
5. Quando devono essere assunti mezzi di prova o sia stato pronunciato lodo parziale, gli arbitri possono prorogare per una sola volta il termine e per non più di novanta giorni. In ogni caso, le parti, d'accordo, possono consentire con atto scritto la proroga del termine di pronuncia del lodo.

Art. 22. Contenuto del lodo

1. Il lodo deve avere ad oggetto tutti i punti della controversia, singolarmente motivati.
2. Se l'organo arbitrale ritiene nel corso del procedimento di poter utilmente decidere solo alcuni punti della controversia, emette un lodo parziale, motivando tale scelta.
3. Nel lodo definitivo, l'organo arbitrale indica la parte o le parti tenute al pagamento degli onorari e delle spese di procedimento, delle spese di difesa e dei diritti amministrativi. Stabilisce inoltre in quale proporzione i predetti importi debbano essere ripartiti fra le parti stesse.

Art. 23. Onorari e spese di procedimento

1. Gli onorari e le spese di procedimento sono deliberati dall'organo arbitrale, nell'ambito dei limiti fissati dalla Tabella di cui al successivo art. 25, comma 2, tenendo conto del tempo occorso, della complessità della controversia e della capacità finanziaria delle parti e del principio di soccombenza, previa acquisizione del parere vincolante del Consiglio di Presidenza.
2. Gli onorari per il collegio arbitrale sono ripartiti nella misura del quaranta per cento per il presidente del collegio e del trenta per cento per gli altri arbitri, mentre il rimborso delle spese è attribuito all'arbitro che le ha effettivamente sopportate.
3. Se il procedimento arbitrale si chiude senza emissione del lodo, il Consiglio di Presidenza determina, con riferimento all'attività svolta, gli onorari e le spese di procedimento.
5. Prima della emissione del lodo definitivo, l'organo arbitrale trasmette al Consiglio di Presidenza un progetto di quantificazione degli onorari e spese di procedimento, eventualmente motivandolo.



TITOLO V
DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

Art. 24. Uffici

1. È istituita presso il CONI la Segreteria della Camera, cui è preposto un Segretario nominato dalla Giunta Nazionale del CONI, sentita la Camera. Il Segretario deve essere persona di comprovata qualificazione professionale ed esperienza nel settore.
2. La Segreteria assiste e coadiuva la Camera e il suo Presidente, e ne attua le direttive.
3. La Segreteria svolge tutti i compiti di amministrazione, cancelleria e segretariato necessari in relazione ai procedimenti previsti nel presente Regolamento; in particolare, la Segreteria:
 - a) riceve istanze, memorie e documenti delle parti, dando atto ove necessario dell'avvenuta ricezione;
 - b) conserva la documentazione ricevuta e predispone e archivia i fascicoli d'ufficio;
 - c) trasmette atti e documenti, secondo necessità, ai componenti della Camera, ai conciliatori, agli arbitri e alle parti;
 - d) richiede e verifica i versamenti a carico delle parti;
 - e) verifica il rispetto delle norme e dei termini procedurali;
 - f) assiste la Camera nella organizzazione e nella logistica delle riunioni e dei procedimenti;
 - g) tiene i contatti con le parti dei procedimenti e con i loro difensori;
 - h) cura la pubblicazione dei pareri, delle conciliazioni e dei lodi arbitrali, nonché dei provvedimenti di cui al successivo art.28;
 - i) predispone su indicazione del Presidente della Camera gli eventuali comunicati stampa relativi all'attività della Camera;
 - l) svolge ogni altro compito utile per il corretto ed efficiente funzionamento della Camera.
4. Nell'esercizio delle attività previste dal presente Regolamento il Segretario svolge funzioni di mero controllo formale degli atti.
5. Il Segretario, nel rispetto del presente Regolamento, determina l'organizzazione e le modalità di funzionamento della Segreteria secondo criteri di efficienza, efficacia ed economicità.

Art. 25. Diritti amministrativi, onorari, spese

1. Alle spese di funzionamento della Camera e della Segreteria provvede il CONI.
2. La Giunta Nazionale del CONI stabilisce e rivede periodicamente, anche su proposta della Camera, una Tabella ("Tabella") contenente gli importi dei diritti amministrativi, degli onorari e delle spese.
3. In particolare, ai fini dell'inserimento nella Tabella, la Giunta Nazionale determina:
 - a) l'importo dei diritti amministrativi che la parte richiedente un parere deve versare, nonché la misura degli onorari spettanti per ogni parere reso;
 - b) l'importo dei diritti amministrativi che le parti devono versare ai fini dell'instaurazione di un procedimento di conciliazione;
 - c) la misura degli onorari spettanti al conciliatore per ogni procedimento affidatogli;
 - d) l'importo dei diritti amministrativi che le parti devono versare ai fini dell'instaurazione di un procedimento arbitrale;

- e) i limiti minimi e massimi degli onorari e delle spese spettanti all'organo arbitrale che ha giudicato di una controversia.
4. La Giunta Nazionale determina altresì l'importo del gettone di presenza e l'indennità giornaliera previsti dal presente articolo.
 5. Oltre ai pareri per i singoli procedimenti arbitrali di cui all'art.23, comma 4, il Consiglio di Presidenza può emanare direttive generali per la determinazione degli onorari e spese dei procedimenti arbitrali nell'ambito dei limiti di cui all'art.25, comma 3, lettera e).
 6. Il mancato versamento, entro 90 giorni dalla richiesta o entro altro termine fissato dal Consiglio di Presidenza, degli importi dovuti dalle parti quali diritti amministrativi, onorari o spese, determina la segnalazione da parte del Consiglio di Presidenza alla competente procura federale per il deferimento volto all'adozione di misure sanzionatorie ovvero alla Giunta Nazionale del CONI per i provvedimenti di competenza.
 7. La carica ricoperta in seno alla Camera è gratuita; è attribuito un gettone di presenza, avente sostanziale natura di rimborso spese, per ogni riunione a cui ciascun componente della Camera partecipi. Lo stesso gettone è attribuito ai funzionari della Camera che svolgono l'incarico di segretario nelle riunioni della Camera o nei procedimenti conciliativi e arbitrali.
 8. Il Segretario della Camera ha diritto ad un'indennità giornaliera commisurata alla qualificazione professionale, per l'esercizio delle attività previste dal presente Regolamento.

Art. 26. Custodia degli atti

1. La Segreteria mantiene la custodia degli atti fino ad un anno dalla conclusione del procedimento.

Art. 27. Obbligo di riservatezza

1. I componenti della Camera, il Segretario, il personale della Segreteria, i conciliatori, gli arbitri e i segretari eventualmente nominati, i consulenti tecnici e le parti sono obbligati a mantenere riservata qualsiasi notizia o informazione inerente agli argomenti trattati e alle procedure previste dal presente Regolamento.

Art.28. Sanzioni

1. Salvo il diritto ad ogni azione competente alle parti, qualora ad una decisione, in un arbitrato o in un accordo conciliativo, non sia data esecuzione nel termine di un mese dalla data di verbalizzazione o nel diverso termine fissato dagli arbitri o dai conciliatori, il Consiglio di Presidenza, su richiesta della parte interessata, invita l'altra parte ad adempierla entro il termine di giorni 15 dal ricevimento della diffida. Scaduto detto termine senza che la parte intimata abbia adempiuto è data notizia con le modalità previste dall'art.24, comma 3 lettera h); inoltre il nome dell'inadempiente è comunicato alle autorità sportive interessate per i provvedimenti di loro competenza.
2. Salvo il diritto ad ogni azione competente ai creditori, il presente articolo si applica anche nei confronti delle parti che si rendessero inadempienti al pagamento dei diritti amministrativi, onorari e spese di cui all'art.25.

Art. 29. Disposizione transitoria

1. Fino all'approvazione dello Statuto deliberato dal Consiglio Nazionale del CONI in data 23 marzo 2004, da parte del Ministro per i beni e le attività culturali, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica:



- a) l'istanza per sottoporre una controversia ad un tentativo di conciliazione presso la Camera deve essere proposta entro sessanta giorni dalla data in cui la parte istante sia venuta a conoscenza della decisione federale di ultimo grado o comunque non soggetta a impugnazione;
 - b) salvo diverso accordo tra le parti, i procedimenti arbitrali presso la Camera sono disciplinati nel rispetto delle disposizioni inderogabili degli articoli 806 e seguenti del Codice di procedura civile in materia di arbitrato.
2. Per le controversie sottoposte alla Camera che hanno comportato un esperimento infruttuoso del tentativo di conciliazione prima dell'entrata in vigore del presente Regolamento, il termine per depositare l'istanza di arbitrato rimane di giorni trenta.

Art. 30. Entrata in vigore

1. Il presente Regolamento entra in vigore dalla data di approvazione da parte del Consiglio Nazionale del CONI.



Allegato n: 3
Deliberazione n. 1268
Riunione del 30 APR. 2004

II. FUNZIONE CONCILIATIVA

Diritti amministrativi da versare al CONI per ogni procedimento di conciliazione:

- a carico di ciascuna parte per questioni relative allo sport professionistico ovvero questioni di ordine commerciale

.....Euro 1.500

- a carico di ciascuna parte per tutte le altre questioni

.....Euro 750

se la controparte è una Federazione Sportiva Nazionale, gli importi da essa dovuti sono rispettivamente fissati:

- per questioni relative allo sport professionistico ovvero questioni di ordine commerciale

.....Euro 300

- per tutte le altre questioni

.....Euro 150

se la controparte è una Disciplina Associata ovvero un Ente di Promozione sportiva, gli importi da essi dovuti sono rispettivamente fissati:

- per questioni di ordine commerciale

.....Euro 200

- per tutte le altre questioni

.....Euro 100

1. Onorari e spese da corrispondere al conciliatore per ogni procedimento affidatogli:

- **a carico del CONI in caso di esito negativo della procedura:**

- a) un gettone di presenza per il primo incontro pari a

.....Euro 103,90.

- b) rimborso delle spese necessarie e documentate, sostenute dal conciliatore ai fini del procedimento relativamente al primo incontro di conciliazione.

- **a carico delle parti in caso di accordo:**

- a) un onorario per ogni incontro, fin dal primo, pari a

.....Euro 103,90.

- b) rimborso delle spese necessarie e documentate, sostenute dal conciliatore ai fini del procedimento.



**TABELLA DEI DIRITTI, ONORARI E SPESE PER LA CAMERA
DI CONCILIAZIONE E ARBITRATO PER LO SPORT**
Approvata con deliberazione della Giunta Nazionale
n° 206 del 29 aprile 2004

I. FUNZIONE CONSULTIVA

1. Diritti amministrativi da versare al CONI per ogni parere:
.....Euro 2.000

2. Onorari da corrispondere ai componenti della Camera che hanno reso il parere:

-a carico della parte richiedente il parere:

Totale delle ore Impiegate	Importo Massimo
fino a 20 ore	Euro 1.000
da 20 a 30 ore	Euro 2.000
da 30 a 40 ore	Euro 2.500
da 40 a 50 ore	Euro 3.500
oltre 50 ore	Euro 4.000 + 75 per ogni ora sull'eccedenza di 60 ore

Gli onorari sono fissati dalla Camera attenendosi a quanto previsto dall'art. 23 del Regolamento. Per i pareri riguardanti questioni relative allo sport professionistico, ovvero questioni di ordine commerciale, gli importi massimi sono moltiplicati per 1,5; per i pareri riguardanti questioni relative allo sport giovanile o di base, gli importi massimi sono dimezzati.

3. Spese a carico della parte richiedente da corrispondere in aggiunta agli onorari:

-ai componenti che hanno reso il parere:

a) spese necessarie e documentate sostenute ai fini del parere;

b) spese generali pari al 10% degli onorari;

-al CONI:

- onorari eventualmente corrisposti a consulenti tecnici d'ufficio;

- spese particolari richieste per l'organizzazione del procedimento.

4. Oneri di legge da corrispondere ai componenti della Camera che hanno reso il parere:

- se soggettivamente dovuti, agli onorari e alle spese vanno aggiunti gli importi relativi alla Cassa di previdenza e assistenza professionale e all'IVA.



Per i procedimenti di conciliazione riguardanti questioni relative allo sport professionistico ovvero questioni di ordine commerciale, gli importi di cui alle lettere a) - in caso di accordo - sono moltiplicati per 2.

- a carico delle parti, secondo le determinazioni del conciliatore:

- d) il rimborso delle spese necessarie e documentate, sostenute dal conciliatore per gli incontri successivi al primo;
- e) un onorario per ogni incontro successivo al primo pari aEuro 103,90.

Per i procedimenti di conciliazione riguardanti questioni relative allo sport professionistico ovvero questioni di ordine commerciale, l'importo di cui alla lettera e) è moltiplicato per 1,5.

2. Oneri di legge da corrispondere al conciliatore:

- se soggettivamente dovuti, agli importi di cui al precedente punto 2 vanno aggiunti gli importi relativi alla Cassa di previdenza e assistenza professionale e all'IVA.

3. Gettoni e spese da corrispondere al difensore di cui agli artt. 1 e 25 per ogni procedimento affidatogli:

- a carico del CONI, nei limiti di bilancio assegnati alla Camera:

- a) un onorario per il primo incontro pari aEuro 103,90.

- b) rimborso delle spese necessarie e documentate - sostenute dal difensore ai fini del procedimento relativamente al primo incontro di conciliazione - comprensivo di eventuali importi relativi alla Cassa di previdenza e assistenza professionale e all'IVA fino ad un massimo di:Euro 250.

- a carico delle parti richiedenti la prestazione del difensore, secondo le determinazioni del conciliatore:

- d) il rimborso delle spese necessarie e documentate - sostenute dal difensore per gli incontri successivi al primo - comprensivo di eventuali importi relativi alla Cassa di previdenza e assistenza professionale e all'IVA, fino ad un massimo di:Euro 250.

- e) un onorario per ogni incontro successivo al primo pari aEuro 103,90.



III. FUNZIONE ARBITRALE

1. Diritti amministrativi da versare al CONI per ogni procedimento arbitrale per le parti che abbiano esperito la funzione conciliativa:

- a carico di ciascuna parte per questioni relative allo sport professionistico ovvero questioni di ordine commerciale

.....Euro 1.000

- a carico di ciascuna parte per tutte le altre questioni

.....Euro 500

Per le altre parti ed a carico di ciascuna:

- per questioni relative allo sport professionistico ovvero questioni di ordine commerciale

.....Euro 2.000

-tutte le altre questioni

.....Euro 1.000

2. Onorari da corrispondere all'organo arbitrale per ogni procedimento affidatogli:

- a carico delle parti secondo la ripartizione fissata dall'organo arbitrale:

Totale delle ore Impiegate	Importo Massimo
fino a 50 ore	Euro 3.000
oltre 50 ore	Euro 6.000

Nel fissare gli onorari l'organo arbitrale si atterrà a quanto previsto dall'art. 23 del Regolamento della Camera di conciliazione e arbitrato per lo sport. Per gli arbitrati riguardanti questioni relative allo sport professionistico gli importi massimi sono moltiplicati per 1,5; per gli arbitrati riguardanti questioni relative allo sport giovanile o di base, gli importi massimi sono dimezzati.

Per le questioni di ordine commerciale o per arbitrati aventi natura economica risarcitoria si invia alle tabelle previste per gli ordini professionali.

3. Spese a carico delle parti da corrispondere in aggiunta agli onorari:

-all'organo arbitrale:

a) spese necessarie e documentate, sostenute dagli arbitri ai fini dell'arbitrato;

b) spese generali pari al 10% degli onorari;

- al CONI:

- onorari eventualmente corrisposti a consulenti tecnici d'ufficio;
- spese particolari richieste per l'organizzazione del procedimento.

4. Oneri di legge da corrispondere ai componenti gli organi arbitrali:

- se soggettivamente dovuti, agli onorari e alle spese vanno aggiunti gli importi relativi alla Cassa di previdenza e assistenza professionale e all'IVA.

3. Gettoni e spese da corrispondere al difensore di cui agli artt. 1 e 25 per ogni procedimento affidatogli:

- a carico del CONI, nei limiti di bilancio assegnati alla Camera:

a) un onorario per la prima udienza pari a
.....Euro 103,90.

b) rimborso delle spese necessarie e documentate - sostenute dal difensore ai fini del procedimento relativamente alla prima udienza - comprensivo di eventuali importi relativi alla Cassa di previdenza e assistenza professionale e all'IVA fino ad un massimo di:
.....Euro 250,00.

- a carico delle parti richiedenti la prestazione del difensore, secondo le determinazioni dell'organo arbitrale:

d) il rimborso delle spese necessarie e documentate - sostenute dal difensore per le udienze successive alla prima - comprensivo di eventuali importi relativi alla Cassa di previdenza e assistenza professionale e all'IVA, fino ad un massimo di:
.....Euro 250,00.

e) un onorario per ogni udienza successiva alla prima pari a
.....Euro 103,90.

IV - GETTONE DI PRESENZA ED INDENNITA' EX ART.25 DEL REGOLAMENTO

Gettone di presenza	Euro 103,90
Indennità giornaliera	Euro 103,90

CON RIFERIMENTO ALLA TABELLA DEI DIRITTI, ONORARI E SPESE PER LA CAMERA DI CONCILIAZIONE E ARBITRATO PER LO SPORT, LE SOMME DA CORRISPONDERE DEVONO ESSERE VERSATE PRESSO: B.N.L. AGENZIA 6309 C/C 200559 - CONI ATTESA REVERSALE COD.ABI 01005 - COD. CAB. 03309 CAUSALE DEL VERSAMENTO: "DIRITTI AMM.VI CAMERA C.A.SPORT - CONI"



Camera di Conciliazione e Arbitrato

Componenti Fissi

Pier Luigi RONZANI

Massimo COCCIA

Marcello MELANDRI

Massimo ZACCHEO (*)

Enrico INGRILLÍ (**)

Allegato n. 6
Deliberazione n. 1268
Riunione del 30 APR. 2004

21/10/2003

17/12/2003

Componenti in Rotazione

1. Luigi FUMAGALLI

7/9/2001

2. Enrico INGRILLÍ (**)

7/9/2001

3. Daniele MANTUCCI

7/9/2001

4. Massimo ZACCHEO(*)

7/9/2001

5. Carlo Guglielmo IZZO

15/3/2002

6. Renato PAPA

15/3/2002

7. Ciro PELLEGRINO

15/3/2002

~~8. Carlo POCCELLI~~

~~15/3/2002~~

(dimesso 27/5/2002)

9. Giovanni ARIOLLI

30/9/2002

10. Maurizio BENINCASA

30/9/2002

11. Fulco LANCHESTER

30/9/2002

12. Angelo PIAZZA

30/9/2002

13. Salvatore CIRIGNOTTA

21/10/2003

14. Andrea GIARDINA

21/10/2003

15. Giulio NAPOLITANO

21/10/2003

16. Mario Antonio SCINO

21/10/2003

17. Antonino ANASTASI

20/04/2004

18. Guido CECINELLI

20/04/2004

19. Marcello DE LUCA TAMAJO

20/04/2004

20. Aurelio VESSICHELLI

20/04/2004

21. Massimo CIARDULLO

24. Learco SAPORITO

22. Domenico LA MEDICA

25. Vincenzo VITALE

23. Antonio MOSCATI

26. Antonio PALATINI

L'elenco di esperti può essere integrato ancora da cinque componenti.